

CORSI DI LAUREA

MANCATA AMMISSIONE CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA/ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA A.A. 2015/2016 – IN PARTE RIGETTO RICORSO ED IN PARTE DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATO RISPETTO PRINCIPIO DI SINTETICITA' DEL RICORSO INTRODUTTIVO E PER DOMANDA DI ANNULLAMENTO TROPPO GENERICA.

TAR LAZIO – SEZIONE TERZA BIS – SENTENZA N. 7734/2016 DEL 05.07.2016 .

“Il Collegio – omissis – deve rilevare come il ricorso introduttivo – i cui motivi sono articolati ripetitivamente in svariate pagine, anche con l'utilizzo di grafici e figure – si appalesi non rispettoso del principio di sinteticità, richiesto tanto al Giudice quanto al difensore dalle vigenti disposizioni del codice amministrativo, non soltanto in materia di appalti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 05459/2015); inoltre, non può non evidenziarsi come la stessa domanda di annullamento “per quanto di interesse”, abbia impegnato il Collegio in uno sforzo interpretativo quasi al limite del potere di qualificazione della domanda riconosciuta al Giudice – omissis – Tutte le cinque censure dedotte, infatti – sinteticamente riconducibili alla violazione del principio di anonimato e segretezza delle prove; dubbi di riconducibilità ai candidati della paternità delle prove; uso di telefoni cellulari all'interno delle aule; non integrità delle scatole contenenti gli elaborati; incompleta o mancata verbalizzazione – sono tali che dal loro accoglimento non potrebbe che derivare l'annullamento dell'intera procedura concorsuale: pertanto, in mancanza di una precisa domanda in tal senso di parte ricorrente, da un lato tali censure devono ritenersi inammissibili per carenza di interesse in relazione alla domanda formulata (ammissione ai corsi); dall'altro ne è preclusa al Collegio la deliberazione ai fini dell'annullamento del concorso”.

RIGETTO RICORSO IN APPELLO PER SUPERAMENTO LIMITI TEMPORALI DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE.

TAR LAZIO SEDE ROMA – SEZIONE TERZA BIS – SENTENZA N. 7652/2016 DEL 04.07.2016 .

“Se è vero, pertanto, che non sono previsti nell'ordinamento limiti temporali di efficacia dell'ordinanza cautelare né alcun specifico limite in tal senso è stato individuato in seno all'ordinanza di cui trattasi, tuttavia, è insisto nella

stessa natura dell'ordinanza cautelare che la sua efficacia sia limitata in relazione alla situazione alla quale la stessa si riferisce in concreto. Nella fattispecie le ricorrenti hanno effettuato la libera scelta di non avvalersi della predetta ordinanza nella sua immediatezza e nemmeno in tempi limitati avendo fatto decorrere quasi nove mesi e avuto, soprattutto, riguardo all'articolazione annuale dei corsi di laurea di cui trattasi. Peraltro con l'impugnata ordinanza era stata disposta l'immatricolazione all'a.a. 2014/2015 e, invece, le ricorrenti richiedono, nella sostanza, l'iscrizione al successivo anno accademico 2015/2016. Omissis deve rilevarsi che l'ordinanza cautelare è stata accolta proprio ai fini di consentire sin da subito alle ricorrenti di prendere parte alle lezioni dei corsi di studio presso l'università prescelta in Italia e, peraltro, nell'a.a. 2014/2015, la predetta situazione ha interessato un numero elevatissimo di studenti universitari e, conseguentemente, tutte le università italiane si sono organizzate a tal fine”.

SCUOLE SPECIALIZZAZIONE

**MANCATA AMMISSIONE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE
MEDICINA A.A. 2013/2014 – RIGETTO RICORSO IN APPELLO PER
VIOLAZIONE PRINCIPIO DOMANDA - INCOERENZA TRA
RICHIESTA ANNULLAMENTO PROVA CONCORSUALE E
RICHIESTA DI AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO AI CORSI.**

**CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SESTA) – SENTENZA N.
4432/2015 DEL 22.09.2015 .**

“L’oggetto del giudizio, ossia il bene della vita preteso dal ricorrente, è segnato dai motivi di ricorso. Se tali motivi attengono essenzialmente a vizi di procedimento che comportano non l’accertamento del diritto del ricorrente all’ammissione, bensì soltanto la riedizione della prova selettiva, in vista di una eventuale futura utile collocazione in graduatoria, non è dato comprendere come il giudice possa disporre l’ammissione in soprannumero del ricorrente, misura che esula dall’oggetto del giudizio. Ciò sia in sede di cognizione, sia in sede cautelare, dal momento che la misura cautelare è strumentale rispetto al merito e non può dare al ricorrente utilità ulteriori rispetto al merito”.

DECADENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA – RIGETTO RICORSO PER ASSENZE INGIUSTIFICATE – MANCATA FREQUENZA SCUOLA.

TAR LAZIO SEDE ROMA – SEZIONE TERZA BIS – SENTENZA N. 8771/2015 DEL 30.06.2015

“Il ricorso è infondato nel merito atteso che a supporto del provvedimento impugnato sono state rese da parte dell’amministrazione due motivazioni autonome, le quali sono ciascuna idonea da sola a sorreggerlo, con la conseguenza che, anche tenuto conto dell’infondatezza della seconda motivazione concernente il superamento del periodo di comporta, comunque, la motivazione principale, concernente l’assenza ingiustificata, che è stata ritenuta esente dalle censure di cui al ricorso introduttivo, regge da sola il predetto provvedimento”.

MANCATA AMMISSIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE A.A. 2012 – 2013 - RIGETTO RICORSO PER INFONDATEZZA – MANCATA DIMOSTRAZIONE SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – IRRILEVANZA PERIZIA DI PARTE AVVERSO GIUDIZIO COMMISSIONE.-

TAR LAZIO SEDE ROMA – SEZIONE TERZA BIS – SENTENZA N. 982/2015 DEL 21.01.2015

“ OMISSIS – l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza ..omissis”.

“OMISSIS – in ordine alla validità delle perizie di parte occorre rammentare che i c.d. pareri pro veritate prodotti dagli interessati al fine di confutare il giudizio di una Commissione esaminatrice sono irrilevanti, non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni dalla stessa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quali che siano la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie oggetto di esame....omissis.. non si può ammettere che professionisti scelti ex post dall’interessata, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d’esame, effettuino valutazioni rimesse alla

specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato”.

ESAMI DI STATO

ESCLUSIONE PRIMA PROVA DI AMMISSIONE ESAME STATO PSICOLOGO II SESSIONE 2013 – RIGETTO RICORSO PER INFONDATEZZA – CONFERMA VIGENZA D.M. 9 SETTEMBRE 1957 SU OBBLIGO CANDIDATI DI APPOSIZIONE DELLA FIRMA SULLE PROVE DI ESAME – ESAME STATO NON CONSISTE IN PROCEDURA CONCORSUALE DI TIPO COMPARATIVO.

TAR LAZIO SEDE ROMA – SEZIONE TERZA – SENTENZA N. 11171/2014 DEL 06.11.2014 .

“L’esame di abilitazione omissis è tuttora disciplinato dal D.M. 9.9.1957, il cui art. 12 comma 5 dispone che “i lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai membri della Commissione incaricati dell’assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l’ora della consegna” omissis non vale nemmeno il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 26 del 20.11.2013 menzionata dalla ricorrente perché tale decisione attiene specificamente a procedure concorsuali di tipo comparativo omissis”.

ADEGUATA REMUNERAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI

RIGETTO DOMANDE ATTOREE PER NON CONFORMITA' DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE FREQUENTATA DALL'ATTORE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE – SPECIALIZZANDI ISCRITTI ANNI ACCADEMICI 1983/1984 E 1990/1991.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE II CIVILE – GIUDICE LILIA PAPOFF – SENTENZA N. 20943/2016 DEL 10.11.2016 – R.G. 85645/2013 .

“ Omissis – Il corso di Specializzazione in Medicina dello Sport non rientra tra quelli indicati nella direttiva n. 75/362/CEE che agli artt. 5 e 7 riporta la denominazione delle specializzazioni che, in quanto comuni a due o più stati membri, godono del riconoscimento in ambito comunitario, e per le quali quindi la normativa comunitaria del 1982 ha imposto agli stati membri

l'obbligo di corrispondere a ciascun medico un'adeguata remunerazione. L'elencazione è tassativa, con conseguente inapplicabilità di criteri di interpretazione estensiva o analogica. – omissis – Nemmeno rilevante è l'inclusione del corso di Medicina dello Sport negli elenchi delle specializzazioni di cui ai decreti ministeriali attuativi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 257/91, aventi ad oggetto i corsi conformi alla normativa comunitaria e comuni a due o più stati membri, trattandosi di normativa interna, mentre il parametro a cui deve farsi riferimento diretto è la normativa comunitaria di cui si lamenta il mancato adempimento.”

RIGETTO DOMANDE PER RITENUTA CONGRUITA' DELL'IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO - BLOCCO EMOLUMENTI A TUTELA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE II CIVILE – GIUDICE SACCO-SENTENZA N. 16439/2016 DEL 06.06.2016 – R.G. 85791/2013

Il principio dell'adeguata remunerazione (l'unico che in questa sede rileva) previsto nella normativa sopranazionale è da considerarsi rispettato, purché non si verta in tema di erogazione meramente simbolica. Inoltre, la circostanza del differimento temporale dei miglioramenti economici in favore dei medici specializzandi per ragioni di sostenibilità finanziaria è stata indirettamente ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23.12.1997 n. 432 e, comunque, non determina l'insignificanza economica degli importi della borsa di studio. La decisione della Corte Costituzionale è, comunque, rilevante poiché, al di là della sopra evidenziata contingenza temporale che ne limita l'efficacia a uno specifico provvedimento di blocco dell'adeguamento periodico, riconosce il superiore interesse pubblico nella tutela dell'equilibrio finanziario del settore d'interesse.

RIGETTO DOMANDE ATTOREE DI RIDETERMINAZIONE TRIENNALE DELLA BORSA DI STUDIO- L'AGGIORNAMENTO DELLA BORSA POSTULA L'EMANAZIONE DI DECRETI MINISTERIALI.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE LAVORO –
GIUDICE COSENTINO-SENTENZA N. 2043/2016 DEL 02.03.2016 –
R.G. 41520/2013**

Ferma restando l'accertata prescrizione, per quanto attiene, poi, in particolare, all'adeguamento triennale ai miglioramenti ai miglioramenti retributivi previsti nella contrattazione collettiva, che in base alla pronuncia n. 15362/2012 i ricorrenti vorrebbero sottratto ai provvedimenti di blocco degli adeguamenti che si sono succeduti nel tempo, occorre osservare che tale rideterminazione postula l'emanazione di un decreto ministeriale che l'Amministrazione ha discrezionalmente omesso, come da ultimo valutato legittimo da Cass. n. 15362/2014.